

Spett.le

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TRANSIZIONE ENERGETICA

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS

va@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

compniec@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 10626] Istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii., relativo al progetto di un impianto eolico, composto da 10 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva d'impianto pari a 72,0 MW e delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nelle località "La posta di Canzano", "Macchia S. Lucia" e "S. Rocco", nei Comuni di Mafalda (CB), Montenero di Bisaccia (CB), Tavenna (CB), Montecilfone (CB) e Palata (CB). Proponente: Q-Energy Renewables 2 S.r.l.

Controdeduzioni al parere dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo Rurale e della Pesca - prot. MASE-2024-0042649 del 05 marzo 2024

Con nota acquisita in data 20 novembre 2023 con prot. n. 188360/MASE, da ultimo perfezionata con nota acquisita al prot. MASE_309 del 02 gennaio 2024, la società Q-Energy Renewables 2 S.r.l. (di seguito la "Società") ha presentato presso il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica– di seguito anche "MASE" o "Ministero") istanza per l'avvio del procedimento in oggetto, in relazione al progetto per la realizzazione di un impianto eolico, composto da 10 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva d'impianto pari a 72,0 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nelle località "La posta di Canzano", "Macchia S. Lucia" e "S. Rocco", nei Comuni di Mafalda (CB), Montenero di Bisaccia (CB), Tavenna (CB), Montecilfone (CB) e Palata (CB) (il "Progetto").

Con comunicazione del 02 febbraio 2024, codesto Spettabile Ministero ha dato avvio al procedimento in oggetto.

Il progetto è stato sottoposto a consultazione pubblica in data 29 marzo 2024, ma già prima della consultazione pubblica, nella fase di "richiesta verifica completezza documentazione a Enti competenti per autorizzazioni ambientali" con nota 2024-0042649 del 05 marzo 2024 sono pervenute le osservazioni dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo Rurale e della Pesca (di seguito "ARSARP" o "Ente").

In relazione a quanto precede si osserva e rappresenta quanto segue.

*

L'ARSARP nella propria nota si esprime per la non compatibilità del Progetto con la capacità di carico dell'ambiente dell'area analizzata, sia sulla base di estratti della relazione pedoagronomica (che la Società ritiene, come di dirà nel prosieguo della presente nota, non pertinenti), sia sulla base di proprie ulteriori considerazioni (che la Società ritiene, come di dirà, non supportate da motivazioni congrue).

In estrema sintesi, infatti, ARSARP motiva il proprio giudizio negativo sul Progetto alla luce della asserita "forte vocazione agricola" dell'area ove lo stesso sarà collocato. Ebbene, preliminarmente la Società ritiene importante menzionare due principi fondamentali che regolano la materia in esame sulla base della normativa applicabile, *ratione temporis*, al Progetto:

- (i) **il principio di compatibilità degli impianti per la produzione di energia rinnovabile con le zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici.** Infatti, l'art. 12, comma 7, del D.lgs. 387/2003 e il D.M. 10 settembre 2010 (recante le Linee Guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili) – applicabili al Progetto – ammettono pacificamente la possibilità di collocare impianti per la produzione di energia elettrica in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Pertanto, come chiarito da

consolidata giurisprudenza amministrativa, la destinazione d'uso agricola dell'area interessata dal Progetto non costituisce elemento ostativo alla positiva valutazione del Progetto¹ ma, anzi, la compatibilità degli impianti per la produzione di energia rinnovabile con la destinazione d'uso agricola ha sempre costituito la regola, mentre la loro incompatibilità ha rappresentato – e, in base alla normativa applicabile al Progetto, deve continuare a rappresentare – un'eccezione da fondarsi su ragioni di fatto ed esigenze di tutela ben determinate;

- (ii) **il principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile**, stabilito dalla legislazione italiana ed europea, oggi ancor più importante alla luce degli obiettivi posti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.

Giova brevemente precisare che quanto precede resta vero in relazione al Progetto anche dopo l'entrata in vigore del c.d. Decreto Legge Agricoltura – il D.L. 63/2024 – che al suo articolo 5, nella sua configurazione attuale, ha previsto una limitazione alla installazione di (soli) impianti fotovoltaici a terra in alcune aree agricole e che non trova applicazione agli impianti eolici, tra i quali rientra il Progetto.

*

Più nello specifico, l'Ente ha riportato nella propria nota che *"l'area in oggetto è attualmente coltivata ed ha forti potenzialità produttive"*. A tal riguardo, senza pretesa di esaustività in tale sede, si rinvia ai contenuti della Relazione Pedoagronomica (elab: 037_MFD_AMB_REL_037_01), dalla quale – se letta nel suo complesso e non estrapolandone stralci non pertinenti e del tutto decontestualizzati – è possibile comprendere che:

- A. è vero che nell'area dell'impianto la maggior parte della superficie è utilizzata dall'agricoltura, ma a seguito di sopralluoghi è stato riscontrato che tutti i siti di installazione degli aerogeneratori in progetto, attualmente, **risultano essere coltivati a seminativi avvicendati**;
- B. riguardo ai cavidotti, i tracciati seguono prevalentemente la **viabilità esistente** e appezzamenti di terreno anch'essi attualmente **coltivati a seminativi avvicendati**;
- C. riguardo alle nuove strade, i tracciati interessano prevalentemente appezzamenti di terreno caratterizzati, anche in questo caso, da **seminativi avvicendati**;
- D. la SSE verrà realizzata presso un terreno attualmente caratterizzato dalla presenza di un **seminativo avvicendato**.

Se ne può concludere quindi che gli aerogeneratori e le relative piazzole non produrrebbero alcun significativo impatto rispetto alla produzione agricola della zona, andando ad interessare terreni non pregevoli né da un punto di vista di capacità d'uso, né per la presenza di produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G. o comunque riconosciute di pregio a qualsiasi titolo.

Da quanto precede appare chiaro che l'area interessata dal Progetto, per quanto a destinazione agricola, non risulta interessata da peculiari esigenze di tutela (salvi gli accorgimenti progettuali di seguito riportati).

Si evidenzia che – come già riportato nella Relazione Pedoagronomica – (i) alcuni tratti dei cavidotti interrati interessano aree attualmente caratterizzate dalla presenza di ulivi; (ii) la piazzola di montaggio del WTG2 e la relativa strada di accesso interessa un appezzamento di terreno attualmente a vigneto; (iii) la piazzola di montaggio del WTG4 e parte della strada di accesso al WTG8 interessano un appezzamento di terreno attualmente ad uliveto.

Per ciascuna delle suddette interferenze sono state proposte apposite misure di mitigazione. Infatti:

- relativamente alle piazzole di montaggio della WTG2 e WTG4, vale a dire opere che verranno rimosse prima della chiusura del cantiere, che interessano uliveti e vigneti, qualora in fase di realizzazione dell'impianto, la coltivazione non sia cambiata, si provvederà all'espianto e al reimpianto in aree limitrofe. In alternativa, se le

¹ Anche il TAR Molise, Sez. I, con sentenza del 15 maggio 2023, n. 161 ha chiarito che *"La citata previsione normativa impone, dunque, di reputare gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (c.d. Impianti F.E.R.), in linea di principio, compatibili con la destinazione agricola dell'area di riferimento"* e che *"non risulta di certo sufficiente il generico riferimento degli atti impugnati ad un "consumo di suolo agricolo" a poter ravvisare nella vicenda un impatto significativo dell'impianto"*.

condizioni di sicurezza lo permettessero, in accordo con il produttore delle turbine, si potrebbe prevedere la non realizzazione di tali piazzole per lo stoccaggio delle pale sulla piazzola con il montaggio *Just-in-time*;

- i nuovi tratti di viabilità saranno realizzati prevalentemente su terreni agricoli attualmente coltivati a seminativi avvicendati, ad eccezione di quello di accesso alla WTG2 e WTG8, che interesserà, come detto, un appezzamento di terreno caratterizzato dalla presenza di un uliveto. In tal caso, come intervento di mitigazione, si è ipotizzato di espianare e reimpiantare in area limitrofa gli alberi di ulivo presenti lungo il tratto di nuova viabilità;
- gli ulivi presenti nelle aree direttamente interessate dai lavori di posa del cavidotto saranno espianati, messi a dimora in siti temporanei e successivamente reimpiantati definitivamente nei siti originali o in prossimità di essi, previo accertamento sanitario e attuazione di misure di profilassi.

*

La nota di ARSAP riporta che *“le aree interessate dal progetto rientrano tutte all’interno della SAU della regione Molise e sono caratterizzate da una elevata valenza ambientale, territoriale, culturale e socio-economica. [...] Il consumo di suolo rappresenta quindi una perdita irreversibile, non compensabile e difficilmente mitigabile. La vitalità delle comunità che lì vivono verrebbe irrimediabilmente compromessa dalla riduzione significativa della produzione locale, pertanto risulta evidente quale sia l’importanza strategica della conservazione di quei suoli ad uso agricolo. Si chiede pertanto di evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica e agricola del territorio”*.

Si premette che le aree destinate all’impianto eolico in progetto prevedono la sottrazione di terreno coltivabile limitatamente alla realizzazione delle piazzole di servizio e ai nuovi tratti di viabilità di accesso all’impianto, pari a circa 1,65 ha per le piazzole e circa 2,48 ha per le nuove strade. In tutta la restante superficie non ci saranno limitazioni all’effettuazione delle operazioni colturali necessarie allo svolgimento delle attività agricole, in quanto le fondazioni delle torri saranno posizionate almeno 1,0 m al di sotto del piano di campagna, garantendo almeno 1,0 m di franco di coltivazione.

Premesso ciò, nel solo territorio di Mafalda si prevede una diversa utilizzazione di terreno pari a circa 4,13 ha rispetto ad una Superficie Agricola Utilizzata (SAU) pari a 1.746 ha. Ne deriva che la percentuale di terreno interessato dal Progetto è pari a 0.24% nel solo Comune di Mafalda. Se questo dato venisse confrontato con la SAU di tutta la regione Molise si avrebbe una percentuale irrisoria, considerato che il territorio del Comune di Mafalda è lo 0.73% dell’intero territorio regionale. Si ritiene pertanto che l’intervento, per la sua ridotta dimensione, non possa in alcun modo compromettere irrimediabilmente la produzione agricola, né la vitalità delle comunità, che invece, ad ogni buon conto, riceverà un ristoro congruo per l’impiego delle aree all’interno del Progetto. In generale, i coltivatori potranno usufruire delle strade bianche realizzate per garantire la funzionalità dell’impianto, le quali saranno utilizzate dagli agricoltori per accedere più agevolmente agli appezzamenti dei terreni coltivati, mentre le piazzole ben potranno essere utilizzate come aree di stoccaggio di mezzi e prodotti agricoli. Pertanto, si considera il rilievo non pertinente, generico e non condivisibile.

*

La nota riporta altresì che *“Considerato che le opere dichiarate pubbliche hanno come fine il miglioramento delle condizioni sociali di tutti, potrebbe verificarsi, in seguito all’installazione di tale impianto, la perdita di un’area “caratterizzata da un elevata capacità d’uso del suolo”*.

A supporto della compatibilità del Progetto con la capacità di carico dell’ambiente, è opportuno anche richiamare lo studio pluriennale condotto dal prof. Gene Takle, docente di agronomia e scienze geologiche e atmosferiche della Iowa State University, sul rapporto tra impianti eolici e coltivazioni, in cui vengono valutati i benefici della turbolenza atmosferica, anche indotta dalla rotazione di grandi aerogeneratori eolici, sul suolo e sulle coltivazioni agricole praticate in prossimità di parchi eolici. Tale studio ha evidenziato come le grandi turbine eoliche, durante il loro funzionamento, con la creazione di turbolenze dell’aria indotte dalla loro rotazione, possono aiutare la crescita delle piante, agendo su variabili come concentrazione di CO₂ e temperatura al suolo, oltre ad altri benefici effetti. L’elaborazione dei dati raccolti evidenzerebbe che l’effetto del funzionamento degli aerogeneratori determinerebbe al suolo, intorno alle colture, circa mezzo grado più fresco durante il giorno e mezzo grado più caldo durante la notte. La rotazione dei grandi

aerogeneratori provoca infatti una miscelazione dell'aria a differenti altezze nei bassi strati atmosferici, fino a 100 m ed oltre dal piano di campagna, producendo anche il benefico effetto di contribuire ad asciugare la superficie fogliare delle colture, minimizzando la formazione di funghi nocivi e muffe sulle colture stesse.

*

La nota riporta anche che *"Tutto ciò premesso, in conclusione, si può affermare che, dall'analisi condotta è emerso che l'impatto complessivo delle opere che si intende realizzare è pienamente incompatibile con la capacità di carico dell'ambiente dell'area analizzata, pertanto, con la presente si segnala che l'impianto non si integra con il contesto paesaggistico e pertanto non può essere considerato compatibile con i caratteri del "paesaggio rurale" esistente; pertanto, un'eventuale alterazione potrebbe determinare "un impatto ambientale significativo e negativo sull'area interessata"*.

In riferimento all'alterazione del contesto paesaggistico in cui gli aerogeneratori andrebbero ad inserirsi, si specifica che la scrivente Società ha considerato tutti gli accorgimenti tecnici al fine di ridurre l'impatto in tal senso, come aerogeneratori a pilone unico con tubolari di diametro ridotto e con colori tenui tali da integrarsi pienamente nel paesaggio.

Altro elemento opportunamente valutato è l'andamento altimetrico del suolo, essendo un elemento di fondamentale importanza nella scelta localizzativa del Progetto. La forma del paesaggio domina il punto di vista e l'impianto, di conseguenza, appare come elemento non dominante e quindi accettabile da un punto di vista visivo, assecondando le geometrie del territorio e seguendo le isoipse che lo caratterizzano. Nel complesso le caratteristiche morfologiche del territorio, unite all'assenza di coni visuali predominanti, fanno sì che gli interventi possano essere assorbiti dal contesto paesaggistico. Le ampie aperture visuali, infatti, permettono di mantenere inalterati i tratti consolidati del paesaggio, l'integrità e le peculiarità, senza che le nuove opere ne alterino la percezione, che rimane chiara e distinguibile.

Infine, come già precedentemente evidenziato, la ridotta occupazione di suolo permette di mantenere le attività agricole.

Si precisa inoltre che la percezione in merito agli aerogeneratori è soggettiva e non sempre negativa. Il contenuto tecnologico da essi posseduto si esprime in una pulizia formale e una eleganza ed essenzialità delle linee. I lenti movimenti rotatori delle pale sono espressione di forza naturale ed ingegno. L'assenza di emissioni in atmosfera rende queste macchine simbolo di un mondo sostenibile e moderno. L'intervento si colloca in modo coerente, senza alterarne gli elementi peculiari, in quanto la disposizione e il numero delle turbine non hanno una grande incidenza sul paesaggio data la distanza reciproca tra le turbine mai inferiore a 760 m che genera quindi una bassa densità. L'inserimento del parco eolico, infatti, mantiene nel suo complesso inalterata la lettura degli elementi caratteristici dell'ambito.

Contrariamente a quanto affermato dall'Ente, l'intervento risulta quindi compatibile sotto tale profilo.

*

Per tutte le ragioni che precedono si ritiene che le osservazioni e perplessità dell'ARSARP siano destituite di alcun fondamento giuridico-fattuale e possano essere superate dal MASE nella valutazione complessiva del Progetto.

Q-Energy Renewables 2 S.r.l.

Dott. Ludovico Lombardi

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)